

Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario istituita ai sensi dell'art. 23-bis della L.R. 16/1992.

Articolo 2 – Composizione, modalità di elezione, nomina, decadenza.

1. L'Assemblea regionale degli studenti è composta da (*comma 2*):
 - sei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Torino;
 - tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;
 - due rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi del Piemonte orientale;
 - un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge;
 - un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.

I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti (*comma 3*).

I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente; in ogni caso non possono durare in carica più di due anni e sei mesi e non possono svolgere più di due mandati (*comma 4*).

La modalità di individuazione dei rappresentanti degli studenti di ciascun ateneo è disciplinata dai rispettivi regolamenti interni in materia elettorale.

Il rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo è individuato annualmente, entro il mese di novembre, mediante elezione di secondo livello tra i rappresentanti delle singole residenze universitarie.

I componenti dell'Assemblea regionale degli studenti decadono dall'incarico a seguito di tre assenze consecutive non giustificate; perchè siano ritenute valide, le giustificazioni devono pervenire via email al Presidente dell'Assemblea entro l'inizio della seduta.

Articolo 3 – Funzioni.

1. All'Assemblea regionale degli studenti compete l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 23-bis, comma 5, della L.R. 16/1992.

In particolare l'Assemblea regionale degli studenti formula pareri obbligatori non vincolanti:

all'attenzione dell'Ente circa:

- lo Statuto dell'Ente e le sue modifiche;

- l'adozione del bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto;
- i programmi e i piani di attività annuali e pluriennali;
- i regolamenti dei servizi;
- le convenzioni con le Aziende e gli Istituti di credito, Enti, Società cooperative e privati;
- i bandi di concorso relativi a provvidenze e servizi;

[materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e) f), h) ed i)];

all'attenzione della Regione circa:

- i criteri ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi che si vanno ad attivare;
- l'importo delle borse di studio;
- il numero delle fasce di reddito e l'entità del reddito per la relativa fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;

[materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f)];

I pareri obbligatori sulle materie succitate sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso (*comma 6*).

Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea regionale degli studenti (*comma 7*).

Qualora il Consiglio di Amministrazione non si conformi al parere espresso dall'Assemblea regionale degli studenti ai sensi del comma 5, lettera a) è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione (*comma 8*).

Inoltre l'Assemblea regionale degli studenti:

- formula pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;
- esercita compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;
- formula proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
- esprime pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;
- formula proposte al Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, il quale può interpellare l'Assemblea stessa quando lo ritiene opportuno;
- redige una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente.

L'Assemblea regionale degli studenti può infine esprimersi in merito a tutti i temi inerenti il diritto allo studio e il welfare studentesco ritenuti di comune interesse per la popolazione universitaria

piemontese, anche se non direttamente connessi all'attività dell'Ente o alle attribuzioni della Regione.

L'Assemblea regionale degli studenti provvede a designare il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente, secondo le modalità previste all'art. 19 della L.R. 16/1992.

Articolo 4 – Presidente e Segretario.

1. Nella sua seduta di insediamento l'Assemblea regionale degli studenti elegge tra i propri componenti un Presidente (*comma 9*) e un Segretario.

I ruoli di Presidente e Segretario non possono essere ricoperti dal rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il Presidente rappresenta l'Assemblea regionale degli studenti di fronte all'Ente, alla Regione ed alle altre istituzioni; presiede le sedute e ne coordina i lavori, dà la parola ai componenti e mantiene l'ordine della seduta, pone in votazione le delibere e le mozioni presentate dai componenti.

In caso di assenza il Presidente incarica quale suo sostituto uno dei componenti titolari delle deleghe tematiche di cui al successivo articolo 5.

Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute con il supporto degli uffici dell'Ente.

Articolo 5 – Deleghe tematiche.

1. Su proposta del Presidente l'Assemblea delibera di affidare a singoli componenti deleghe tematiche per l'approfondimento delle materie relative all'attività dell'Ente, quali borse di studio, ristorazione, servizio abitativo ed aule studio; può inoltre individuare ulteriori deleghe in merito a temi, anche non direttamente connessi all'attività dell'Ente o alle attribuzioni della Regione, comunque inerenti il diritto allo studio e il welfare studentesco, se ritenuti di comune interesse per la popolazione universitaria piemontese.

Ai rappresentanti degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale è conferita una delega territoriale per l'approfondimento delle questioni relative alle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli.

I titolari di deleghe tematiche sono incaricati di istruire i pareri e le proposte sulle materie di propria competenza ed introdurne la discussione nelle sedute dell'Assemblea; possono svolgere attività di indagine sulle attività dell'Ente ed esercitare una funzione di monitoraggio della qualità dei servizi erogati; nell'esercizio delle loro funzioni possono essere coadiuvati da altri componenti dell'Assemblea nonché costituire gruppi di lavoro anche con studenti non rappresentanti.

Articolo 6 – Convocazione, validità e modalità di svolgimento delle sedute.

1. L'Assemblea si riunisce di norma una volta al mese; può essere convocata per ulteriori riunioni ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti (*comma 10*).

La convocazione è trasmessa per via telematica a mezzo email con almeno cinque giorni di anticipo e deve recare l'ordine del giorno della seduta come stabilito dal Presidente.

Il Presidente è tenuto ad integrare l'ordine del giorno con ulteriori argomenti qualora siano proposti da almeno tre componenti.

Su richiesta di almeno un terzo dei componenti (*comma 10*), in caso di necessità opportunamente motivata, il Presidente, previa approvazione di almeno un terzo dei componenti, può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria con almeno ventiquattro ore di anticipo.

Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti (*comma 10*).

Le sedute si svolgono di norma presso la sede dell'Ente in Torino, via Madama Cristina 83.

Il Presidente, sentita l'Assemblea, può prevedere che l'Assemblea si riunisca presso altre sedi quali spazi degli Atenei piemontesi o altre strutture dell'Ente (residenze universitarie, mense, aule studio).

Su proposta del Presidente o di almeno un terzo dell'Assemblea le sedute sono rese pubbliche ed aperte alla partecipazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, di tutti gli studenti interessati. In questi casi la convocazione dell'Assemblea è diffusa anche tramite pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Alle riunioni dell'Assemblea regionale degli studenti sono invitati senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente (*comma 11*); possono inoltre essere invitati ad intervenire presso l'Assemblea funzionari e tecnici dell'Ente e della Regione ed altri esperti per audizioni su temi specifici.

Qualora non ne sia componente, il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente è invitato permanente senza diritto di voto presso l'Assemblea regionale.

L'Assemblea si esprime con voto palese, fatti salvi i casi in cui debba deliberare su questioni attinenti persone fisiche, per cui di norma si avvale dello scrutinio segreto; può prevedere comunque, anche in questi casi, una votazione palese, purchè non vi siano contrarietà da parte di componenti dell'Assemblea e la deliberazione non preveda l'espressione di giudizi.

Articolo 7 – Trasparenza.

I membri dell'Assemblea regionale degli studenti hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente (*comma 12*).

Articolo 8 – Rimborso delle spese di viaggio.

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 16/1992, i membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio.

Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

Articolo 9 – Modifica.

Il presente Regolamento può essere modificato con l'approvazione della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.